



Sa Natzione

Sovranità e sudditanza dei Sardi: Costituzione svizzera e italiana a confronto.

Il diritto pubblico comparato offre diverse possibilità di analisi alle forze politiche delle minoranze nazionali, perché evidenzia in maniera plateale quali sono i principali ostacoli giuridici che, soprattutto in uno Stato centrale, si frappongono fra i diritti delle minoranze e la possibilità di esercitarli.

Osservando in parallelo quali terzi ordinamenti costituzionali renderebbero più agevole tale possibilità, non si può fare a meno di considerare la Svizzera uno dei modelli di riferimento per eccellenza. Siamo nel solco di Giovanni Battista Tuveri, che già nel 1872 non mancò di commentarne la struttura. In questa sede ci occuperemo del testo scaturito dalla riforma costituzionale del 1999.

Oggi qualcuno potrebbe trovare scontato il paragone fra un sistema federale come quello elvetico ed uno centralista come quello italiano, ma non tutti conoscono uno straordinario fondamento giuridico che differenzia la Confederazione Svizzera dallo Stato Italiano. Nel primo caso infatti non si può parlare di una vera e propria nazionalità basata sul classico dogma dello Stato-nazione ottocentesco riassumibile nella formula: *"una lingua, una nazione"*, perché noteremo invece che, a differenza della Repubblica Italiana con le sue Regioni, in Svizzera, i Cantoni (a loro volta muniti di lingue ufficiali diverse) nella [Costituzione](#) elvetica hanno la stessa valenza giuridica del "Popolo", sono cioè posti sullo stesso piano. Popolo e Cantoni non sono concetti separabili (Preambolo costituzionale e art. 1). Immaginate, come se nello Stato Italiano le Regioni e il "Popolo Italiano" godessero dello stesso status di sovranità.

Al contrario, la [Costituzione](#) Italiana, all'art. 1, comma 2°, parla semplicemente di Popolo, rimandando la forma dell'esercizio della sua sovranità alle disposizioni che seguono nel testo costituzionale. Eppure, nonostante l'architettura della sua Carta fondante riconosca l'esistenza del regionalismo come fattore di decentramento amministrativo, la realtà dei fatti stona palesemente con quanto affermato in qualsiasi manuale di diritto costituzionale italiano, in quanto il cosiddetto Popolo (italiano) e le Regioni non coincidono nei termini della sovranità esercitabile ma solo nella nazionalità. Questo è stato affermato dalla Corte Costituzionale, quando, [nel 2006](#), venne rigettata la possibilità che una Consulta emanata dal Popolo Sardo, definitosi "sovrano", lavorasse ad un nuovo Statuto Autonomo. Secondo la Corte non esisterebbe un Popolo Sardo sovrano (anche se nel diritto italiano la [definizione](#) di Popolo Sardo compare nell'art. 28 della terza legge costituzionale del 1948, cioè lo Statuto Autonomo), ma esisterebbe solo un Popolo sovrano (quello italiano).

La Costituzione Italiana tuttavia non stabilisce quali contorni rappresenterebbero tale Popolo (italiano), neppure si fa esplicito riferimento ad una lingua ufficiale, benché la predominanza di quella italiana nella vita pubblica dello Stato sia evidente.

Oltre all'art. 4, i primi 3 commi dell'art. 70 della Costituzione elvetica invece sono chiari:

1 - Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il

romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 - I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 - La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

Nel diritto costituzionale elvetico dunque i Cantoni sono sovrani ed hanno la contemporanea facoltà di ufficializzare le loro lingue territoriali. Aspetto ben diverso, ad esempio, dalla legge regionale n. 26/97 che in Sardegna riconosce e tutela la lingua Sarda, e alloglotte, ma che non ha carattere di ufficialità dichiaratamente espresso nella Carta Costituzionale della Repubblica e che considera l'uso della lingua Sarda, non come un diritto da normalizzare, ma come un aspetto meramente culturale del Popolo Sardo. Una visione che ha proiettato la politica di tutela del Sardo non in quanto collettività che esprime una minoranza linguistica, ma come il riflesso di singoli individui che hanno la facoltativa possibilità di esprimersi in una lingua minoritaria. Contrariamente, in Svizzera, la conseguenza giuridica della condivisione di sovranità conferma dunque le basi - non di un semplice federalismo amministrativo - ma di un federalismo politico e quindi multiculturale a tutto campo, da cui discende anche quello fiscale. Il 4° comma dell'art. 128, in materia di imposte dirette, afferma: *I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Tre decimi del gettito fiscale lordo spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.*

La Svizzera ha ben 26 sistemi fiscali diversi e concorrenti, ma non avversari, uno per Cantone, con una media alquanto eterogenea in tema di pressione fiscale, comunque bassa, relativamente alle diverse caratteristiche economiche delle comunità. L'articolo 128 è un esempio lampante di federalismo partecipativo e cooperativo, questo, tuttavia, non fa venire meno anche il carattere esecutivo di cui invece è sprovvisto il regionalismo italiano (nel 2012 in Sardegna il Comitato del [Fiocco Verde](#) è ancora costretto dalle circostanze a battersi per la sola capacità di esazione).

Un esempio essenziale di federalismo esecutivo in Svizzera è quello stabilito dalla politica estera, se nel dettato Costituzionale italiano è solo l'impersonale e monolitica figura dello Stato a decidere le mosse diplomatiche, in quello Svizzero i Cantoni hanno la sovranità per contribuire a determinarle. Gli art. 55 e 147 sono delle perle di democrazia partecipativa. Il primo recita:

1 - I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 - La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3 - Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze.

In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Il secondo articolo in oggetto si spinge oltre, coinvolgendo gli attori politici del territorio:

I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Immaginando l'applicazione dell'art. 147 alla realtà Sarda, ne consegue che, ad esempio, sul tema delle basi militari, lo Stato Italiano avrebbe dovuto

preventivamente chiedere il permesso sulla loro realizzazione - non solo alla Regione - ma persino ai partiti autonomisti e indipendentisti Sardi.

Nel federalismo svizzero, la condivisione della sovranità manifesta il suo carattere esecutivo in quanto non si limita ad applicare una politica posta al di sopra dei Cantoni, ma con essi, la Confederazione, contribuisce a crearla ed applicarla.

Il Comune è il primo spazio di esercizio della democrazia del cittadino elvetico, non esiste un ente intermedio sulla falsariga delle nostre Province. Bisogna inoltre osservare che l'autonomia dei Comuni svizzeri, con le relative competenze, varia da Cantone a Cantone, fino ad essere configurata con delle vere e proprie Costituzioni, anche in questi casi, espressione della volontà popolare.

Oltre a considerare i referendum il principale strumento di tale sovranità, notiamo che la Costituzione varata nel 1999, all'art. 51, comma 1°, afferma: *Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.*

Questo è un elemento giuridico e politico di notevole importanza, che rende abissale il diritto costituzionale elvetico da quello italiano. A differenza di quella italiana, la Costituzione Svizzera non è flessibile in quanto non esistono fattori di rigidità nel poterla modificare, che ci sono, ma è flessibile per quanto riguarda le Costituzioni cantonali: essa non dice che "si possono" cambiare, ma che "si devono" poter cambiare. Non c'è dunque la probabilità ma la possibilità correlata al dovere. Questa peculiarità deriva dalla vecchia Costituzione elvetica del 1874, la cui condizione storica portò i Cantoni a coincidere con il Popolo, in quanto il potere costituente non viene inquadrato come un qualcosa che si esaurisce nel momento in cui viene emanato ma come un qualcosa di continuativo nel tempo. La spiegazione di questa dottrina democratica, che affonda le sue origini nell'Europa germanica della riforma Luterana in contrapposizione al verticismo dei regni cattolici, influenzò persino il costituzionalismo statunitense: la mitica e allo stesso tempo pragmatica formula di George Washington infatti vuole che siano le Costituzioni a servire i Popoli e non viceversa. Vale a dire che, nell'istante in cui una Costituzione non rappresenta più le mutate condizioni sociali, culturali, identitarie ed economiche di un dato territorio, essa DEVE essere modificata in funzione delle nuove condizioni sopravvenute, e non conservata come un feticcio da adorare (cosa che invece, purtroppo, succede nella dialettica politica italiana).

La concezione unitarista dello Stato Italiano, rispetto a quella pattizia della Confederazione Svizzera, si evidenzia sotto vari aspetti. Istruzione e cultura, oltre al predetto esempio linguistico, ne sono il sintomo per eccellenza. Se in Svizzera la scuola (per struttura e programmi) è competenza esclusiva dei Cantoni (art. 62, c. 1), in Italia, nonostante il regionalismo abbia facoltà di integrare i programmi scolastici e adottare una propria autonomia, la *"Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"* (art. 33, c. 2). Ancora, in Svizzera, *"il settore culturale compete ai Cantoni"* (art. 69, c. 1), che si occupano anche di gestione dei beni culturali (assieme ai Comuni) in base ai rispettivi ordinamenti territoriali; in Italia, invece, lo Stato ha competenza esclusiva in: *s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali* (art. 117), benché solo in parte sia materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Ci sono infatti diversi percorsi storici che hanno prodotto tali ordinamenti: se la Svizzera eredita col neutralismo la sua caratteristica di spazio giuridico, sociale e geografico multipolare derivante dalla struttura pattizia della Ginevra di epoca calvinista, il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana non sono che la copia e l'evoluzione

della struttura statale e accentratrice dell'Impero Napoleonico (inclusa l'area francofona da cui provenivano i regnanti sabaudi, in seguito del tutto piemontesi). La Costituzione Italiana è figlia del suo tempo, non solo per quanto concerne la struttura che ha stabilito la forma dello Stato, ma anche per gli uomini e l'epoca che plasmarono tale forma. Il timido regionalismo italico sottomesso al centralismo romano fu il compromesso tra una serie di esigenze interne ed esterne alle classi dirigenti dell'epoca (che tuttavia ignoravano le reali esigenze identitarie, sociali ed economiche delle popolazioni da esse amministrate). Per un verso, era ancora forte il mito dell'unità nazionale italiana sorto in epoca risorgimentale ed in seguito fomentato dal fascismo, poi assimilato dal popolarismo liberale; per altro verso, l'internazionalismo delle componenti socialiste e comuniste vedevano nell'autonomismo e nel federalismo – non solo un rischio di frammentazione di quel mito che pure loro avevano assimilato – ma un rischio di frammentazione che avrebbe potuto anche ostacolare l'avvento di una ipotetica società socialista, ideologia al tempo sostenuta dall'URSS, una delle potenze uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale, e che influenzavano il PCI della fase post-bellica. Per altro verso ancora, il nascente blocco occidentale che avrebbe dato vita ai Paesi NATO, dopo Yalta, riteneva fondato il rischio che le varie sensibilità economiche e culturali della penisola (e delle isole) in capo allo Stato Italiano si frammentassero, complicando così al mondo occidentale la facoltà di controllare in maniera più efficace l'area strategica del Mediterraneo, rispetto alla potenza sovietica ed ai suoi Stati-satellite. Al periodo, l'indipendentismo siciliano (e non quello sardista) fu una delle maggiori preoccupazioni in tal senso.

Al di là delle origini storiche degli ordinamenti costituzionali svizzero e italiano, il primo ha introdotto un principio di coerenza che nel secondo continua a mancare, e riguarda proprio il diritto internazionale. Il 4° comma dell'art. 5 della Costituzione Svizzera recita: *La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.*

Questo principio costituzionale si è conformato alla ratifica, da parte della Svizzera, avvenuta nel 1974, della [Convenzione](#) Europea dei Diritti dell'Uomo e della relativa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ne è conseguito che la Confederazione non può emanare alcun atto contrario alle disposizioni indicate nella CEDU. Si può pertanto affermare che la CEDU ha valenza costituzionale all'interno dell'ordinamento elvetico. Al contrario, lo Stato Italiano, benché anch'esso in linea con una serie di trattati e convenzioni internazionali sui diritti dei singoli e delle comunità, presenta un quadro più difficoltoso di applicazione di tali dettami in quanto la propria architettura istituzionale e la sua legislazione creano zone d'ombra nelle quali non sempre un diritto ha la facoltà di poter emergere nel momento stesso in cui reclama attenzione. Due esempi pratici sono quelli del diritto alla lingua nazionale e del diritto all'autodeterminazione. Il primo si è verificato proprio nel 2012, quando il Governo Monti, in attuazione di un provvedimento sulla revisione di spesa dello Stato (e persino in spregio all'art. 6 della Costituzione Italiana sui diritti delle minoranze) ha declassato la tutela di quelle linguistiche non coperte da accordi internazionali (come la Sarda e la Friulana). Una circostanza che ha scatenato alcune [polemiche](#) politiche. Il secondo, anch'esso del 2012, si è verificato nel momento in cui un ufficio regionale ha bollato come [improponibile](#) la possibilità di indire un referendum consultivo sull'indipendenza della Sardegna (come proposto dal movimento PAR.I.S. di Meloni), motivandolo in base all'art. 5 della Costituzione Italiana ("*La Repubblica, una e indivisibile*"...), aspetto poi rigettato dopo il ricorso presentato dagli avvocati di Meloni. Infatti lo Stato Italiano ha sottoscritto trattati nei quali riconosce la possibilità di autodeterminazione dei popoli. Ben più scandaloso sarebbe impedire una semplice consultazione popolare (non vincolante per lo Stato) sulla materia.

Altro aspetto di rigidità che differenzia l'ordinamento italiano da quello elvetico è la presenza, in Italia, della Corte Costituzionale. Un organo che, con le sue argomentazioni semantiche, indipendenti dal diritto internazionale e ben diverse dal costume del Tribunale Federale svizzero, ha declinazioni evidentemente politiche, a guardia dell'unità della presunta nazione italiana e che fu oggetto di contestazione da parte del Partito Sardo d'Azione. Se già nel 1944 il siniscolese Luigi Oggiano esaltava le conquiste del federalismo svizzero rispetto al centralismo romano, quarant'anni dopo, nel 1984, ecco cosa recitava sul tema il 13° punto programmatico del XXI° Congresso sardista:

Il PSD'AZ ritiene non più tollerabile che a dirimere controversie tra la Regione e lo Stato sia un organismo, la Corte Costituzionale, nominata esclusivamente dallo Stato e, cioè, da una delle due parti in causa. Perciò si chiede che la Corte sia riformata in senso paritetico, nel senso della presenza paritetica di giudici nominati dallo Stato e di giudici nominati dalle Regioni.

I sardisti commisero l'ingenuità di credere che la Regione, nell'ordinamento costituzionale italiano, fosse un attore sovrano di pari grado a quello dello Stato. Nella logica giuridica italiana, non esistono "due parti in causa" sovrane, ma una sola, lo Stato, comprensivo di Regioni, espresso dal "popolo italiano". Nessuna riforma venne mai compiuta al riguardo. Da allora nulla è cambiato. Eccetto per la Svizzera, una piccola Confederazione portatasi ai vertici della grande finanza internazionale.

Di Adriano Bomboi, 01-09-12.

[U.R.N. Sardinnya ONLINE – Nazionalisti Sardi](#)

www.sanazione.eu

urn.mediterraneo@gmail.com